

# L'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

**Valentina Moscon**

Advogada

Phd pela Universidade de Trento - Itália

## RESUMO

O momento interpretativo reflete, dentre outros aspectos, as orientações gerais do ordenamento: a hermenêutica contratual e a divergência dos métodos interpretativos não somente denotam os diversos balanceamentos dos interesses em jogo, porém confrontam problemáticas relativas ao papel do instrumento interpretativo no ordenamento jurídico. Neste sentido, numa ótica comparada, a título de exemplo pode ser mencionado o enfoque diferente que caracteriza os sistemas de *Common Law* e de *Civil Law*, com respeito aos quais se delinea uma heterogeneidade substancial entre as regras de interpretação, com repercussão nos temas da certeza e previsibilidade por um lado; flexibilidade e justiça do êxito interpretativo por outro. O tema da interpretação, desta forma, reflete o papel atribuído pelo ordenamento à autonomia privada das partes: ao procedimento de hermenêutica é concedido, de fato, o papel de reconstruir a capacidade do contrato. A análise que segue, após uma breve introdução e uns aspectos de direito comparado, concentra-se na disciplina da interpretação do contrato no ordenamento italiano, partindo do papel exercido pelas normas do código civil na hermenêutica contratual, considerando-se a capacidade preceptiva ainda à luz da jurisprudência da Suprema Corte. A segunda parte concentra-se, enfim, na leitura das normas em si, enquanto reconduzíveis ao interior de duas macro categorias de regras interpretativas – critérios subjetivos e objetivos – e às relativas relações dentro do processo hermenêutico.

Palavras-chaves:

Hermenêutica contratual. Critérios subjetivos e objetivos.

## ABSTRACT

Amongst the many things that can be formulated about interpretation, it appears that it always mirrors the general orientation of a given legal system: contractual hermeneutics and differences in the interpretative methods not only highlight different balances of the interests at stake, but also underpin issues related to the role of interpretation as a tool within a given legal system. Therefore, the different approach characterising both Common Law and Civil Law is simplifying, because of the heterogeneity in the interpretative rules, with consequences touching upon themes such as certainty and predictability on the one hand, and flexibility and fairness of the interpretative outcome on the other hand. The theme of interpretation, in this respect, mirrors the role assigned by the legal system to the private autonomy of the parties

involved: the hermeneutic procedure reconstructs the body of the contract. The enquiry that follows, after some introductory and comparative hints, focuses on the topic of contractual interpretation within the Italian legal system, starting off with the role covered by the principles of the Civil Code within contractual hermeneutics, evaluating the preceptive extent, also taking into account case-law practiced by the High Court. Finally, the enquiry moves onto the reading of norms, as they fall under two macro-categories of interpretative rules – subjective and objective criteria – and explores their relationships within the hermeneutic process.

### Key-words

Contractual hermeneutics . Subjective and objective criteria.

### ***Introduzione***

Il tema dell'interpretazione da sempre è al centro dell'attenzione e oggetto di dibattito sia a livello dottrinale che giurisprudenziale, con sostanziali ricadute pratiche in tutti gli ambiti del diritto. Come sottolineato da illustri studiosi, il fatto interpretativo si rivela nella sua ultima essenza come un fondamentale fatto culturale, per cui non può essere osservato come fenomeno avulso dalla personalità e socialità dell'interprete. Ben può dirsi in tal senso che il momento interpretativo rispecchia, tra l'altro, gli orientamenti generali dell'ordinamento<sup>1</sup>. In tale prospettiva, con specifico riguardo all'interpretazione del contratto, si pensi, in ottica comparatistica, al diverso approccio che caratterizza i sistemi di *Common Law* e *Civil Law*: l'ermeneutica contrattuale e la divergenza dei metodi interpretativi non solo denota chiaramente un diverso bilanciamento degli interessi in gioco, ma deriva da una premessa ancora più radicale, che investe le problematiche del ruolo stesso dello strumento interpretativo. Nell'analisi delle tecniche ermeneutiche, dunque, è necessario fare riferimento alle differenze strutturali, che trovano le proprie radici nella funzione attribuita all'interpretazione, oltre che nella mentalità del giurista. Nella tradizione anglosassone, infatti, la portata del processo interpretativo era storicamente limitata ai soli casi eccezionali, per cui l'esigenza dell'interpretazione nasceva solamente nel momento in cui la normale comprensione delle parole non consentiva l'attribuzione di un significato immediato,

---

<sup>1</sup> GIULIANI, *Essenza dell'interpretazione*, in *Contratto e Impresa*, 2002, 1362;

richiedendo uno sforzo ulteriore ed eccezionale<sup>2</sup>. Alla base delle regole che disciplinano il fenomeno interpretativo, tuttavia, sta una generale concezione del contratto che, pure attualmente, nei sistemi di *Common Law* non ruota attorno all'elemento soggettivo dell'accordo, ma all'elemento della promessa oggettivamente intesa, quale base dell'affidamento ragionevole creato da una parte sull'altra. In ragione di ciò non stupisce il fatto che l'interpretazione tenda a valorizzare il testo scritto oggettivamente inteso.

In linea generale, si delinea così una sostanziale eterogeneità tra le regole di interpretazione elaborate in *Common Law* ed in *Civil Law*: se da un lato le prime, per diversi fattori, tendono a far convergere la giurisprudenza inglese verso criteri di interpretazione letterale, valorizzando il principio dell'affidamento; dall'altro ciò che caratterizza i sistemi dell'Europa continentale è la generale tendenza a ricercare la effettiva volontà dei contraenti. Ancora oggi, nonostante l'evoluzione giurisprudenziale tenda ad avvicinare le posizioni dei due ordinamenti, le traiettorie evolutive non scalfiscono il carattere oggettivo della teoria del contratto di *Common Law*, che, pure in epoca attuale, sembra improntato ad una particolare enfasi posta sul dato esteriore della manifestazione di volontà.

Con riferimento al contratto, pertanto, come dimostrano le diverse esperienze giuridiche, le differenti posizioni in tema di interpretazione si collocano nella prospettiva di una tensione tra certezza e prevedibilità da un lato; flessibilità e giustizia dell'esito interpretativo dall'altro, in una contrapposizione tra differenti valori ed interessi la cui composizione offre una chiave di lettura privilegiata per cogliere gli orientamenti generali del diritto contrattuale<sup>3</sup>. Il tema dell'interpretazione del contratto costituisce in tale prospettiva una sorta di carta tornasole nella valutazione di quale ruolo sia attribuito all'autonomia privata delle parti: al procedimento di ermeneutica è affidato, infatti, il compito di ricostruire la portata dell'atto di autoregolamentazione, onde consentire la valutazione da parte dell'ordinamento giuridico dell'interesse perseguito con il medesimo, l'inserimento dell'atto all'interno degli schemi qualificatori predisposti dall'ordinamento e, infine, l'attribuzione ad esso dell'effetto giuridico. Così ragionando, le regole che disciplinano l'ermeneutica

---

<sup>2</sup> In realtà è la stessa concezione del contratto in common law che ha attribuito all'interpretazione un ruolo marginale nel tessuto del diritto inglese. In tal senso non può dimenticarsi la consolidata concezione formale del contratto, che certamente opera quale fondamento di una interpretazione formale-letterale della promessa, con la conseguente irrilevanza dei motivi o presupposti che non fossero espressamente manifestati nel contratto. Si veda sull'argomento VIGLIONE, *L'interpretazione del contratto nel common law inglese. Problemi e prospettive*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2008, Suppl. al n. 1, 133.

<sup>3</sup> Si veda VIGLIONE, *L'interpretazione del contratto nel common law inglese. Problemi e prospettive*, cit., 171.

contrattuale giocano un ruolo determinante anche con riguardo alle modalità di ricezione dell'atto di autonomia privata da parte dell'ordinamento giuridico.

***La portata precettiva delle norme sull'interpretazione e i limiti del giudizio di legittimità in tema di interpretazione del contratto.***

Venendo ora ad osservare più da vicino la disciplina dell'interpretazione del contratto nell'ordinamento italiano, non potendosi prescindere da uno sguardo storico, si rileva che in epoca precedente all'entrata in vigore del codice civile attualmente vigente, era aperto un acceso dibattito relativo al valore delle norme sull'interpretazione dei contratti. La dottrina italiana sull'argomento registrava il fronteggiarsi di due opposte correnti di pensiero: da un lato vi erano coloro i quali vedevano nelle norme che disciplinavano l'interpretazione contrattuale semplici criteri direttivi o massime d'esperienza, la cui applicazione era lasciata al prudente apprezzamento del giudice; dall'altro coloro i quali attribuivano a tali regole la dignità di vere e proprie norme giuridiche, dotate, in quanto tali, della forza precettiva delle regole di diritto<sup>4</sup>. La giurisprudenza maggioritaria dal canto suo, aderendo al primo orientamento, considerava le norme in commento meri canoni ermeneutici privi di qualsivoglia portata normativa. La tesi maggioritaria in dottrina sembra tuttavia avere esercitato una maggiore influenza sul legislatore del 1942, che ha inteso così conferire valore precettivo alle regole interpretative generali inserite nel Capo IV del Libro IV del codice civile del 1942 (artt. 1362 -1371 cod. civ.)<sup>5</sup>. Tale impostazione implica, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.<sup>6</sup>, l'immediata sindacabilità da parte della Cassazione circa la loro corretta applicazione. Allo stato attuale, dunque, la natura precettiva delle disposizioni dettate dagli

---

<sup>4</sup> La tesi del valore precettivo delle regole sull'interpretazione, era sostenuta *ex multis* da CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, II, Torino, 1920; CARNELUTTI, *L'interpretazione dei contratti e il ricorso in Cassazione*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1925, I, 140; GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico*, Padova, 1938, SANTORO – PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1985. La tesi contraria era invece appoggiata da GIORGI, *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano*, IV, Firenze, 1904, 204; CARRESI, *L'interpretazione del contratto*, in *Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile*, 1964.

<sup>5</sup> Per una trattazione della tematica: BIANCA, *Diritto civile*, Milano, 2005; SACCO, DE NOVA, *Il contratto*, Torino, 2004.

<sup>6</sup> Art. 360 cod. proc. civ.: “Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. [...]”

artt. 1362 ss cod. civ. appare fuori discussione: la violazione o falsa applicazione di tali norme è suscettibile di censura da parte dei giudici di legittimità<sup>7</sup>. Il controllo esercitato dalla Cassazione in tema di interpretazione contrattuale, pertanto, si spinge sino alla valutazione della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale del ragionamento condotto dal giudice di merito per pervenire alla pronuncia della decisione impugnata, senza tuttavia effettuare valutazioni ed accertamenti di fatto devoluti istituzionalmente ai giudici di merito<sup>8</sup>. In sostanza, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al Giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui, in via esclusiva, spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità. In tal senso la parte che intende denunciare la violazione delle regole di interpretazione è tenuta a specificare i canoni in concreto non osservati e il modo attraverso cui si è realizzata la violazione, cosicché non è sufficiente la formulazione di una mera critica al risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito. Va sottolineato, infatti, che l'interpretazione data dal giudice di merito al contratto non deve essere l'unica possibile o la migliore in astratto, ma una delle possibili interpretazioni: quando di una clausola contrattuale sono verosimili due o più interpretazioni plausibili, non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra<sup>9</sup>.

Non potendosi dunque mettere in discussione l'interpretazione intesa in senso stretto - cioè quale risultato interpretativo, in quanto concernente valutazioni prettamente di merito - davanti alla Corte di Legittimità il vaglio potrà riguardare, eventualmente, solo l'interpretazione in quanto attività. Su questa premessa si incardina il noto principio giurisprudenziale del "gradualismo",<sup>10</sup> in base al quale i canoni ermeneutici indicati nel codice civile trovano applicazione graduale. Ciò significa che il giudice nel processo

---

<sup>7</sup> Sul punto si veda anche COSTANZA, *Profili dell'interpretazione del contratto secondo buona fede*, Padova, 1989, 74.

<sup>8</sup> Sul *modus operandi* adottato dalla Cassazione in materia di interpretazione contrattuale si veda *ex multis*: Cass. 25.10.2006 n. 22899, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, I, 2007, 763; Cass. 23 ottobre 2003, n. 15279, in *Giurisprudenza Italiana* 2004, 1843.

<sup>9</sup> In senso conforme vedi, tra le altre, Cass. 25.10.2006 n. 22899, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, cit.

<sup>10</sup> Per una breve dissertazione sul punto si veda: D'AURIA, *Il principio del gradualismo, tra attività e risultato interpretativo*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2004, 1843.

interpretativo è tenuto ad applicare i criteri ermeneutici individuati dal legislatore in un preciso ordine cronologico. Si tratta di un principio che svolge essenzialmente due funzioni: da un lato vincola il giudice di merito all'adozione di una metodologia interpretativa, trasformandosi così *ex post* in uno strumento di controllo del suo operato, dall'altro, impone al ricorrente di contestare precise violazioni di legge in ordine al procedimento ermeneutico adottato dal giudice<sup>11</sup>.

Quanto al contenuto del menzionato principio cosiddetto del gradualismo<sup>12</sup>, si rileva che il presupposto argomentativo è pressoché pacifico nella giurisprudenza di legittimità. Si parte dall'indubbia netta divisione delle norme relative all'interpretazione del contratto in due gruppi, espressione di due distinti criteri interpretativi: norme di interpretazione soggettiva e norme di interpretazione oggettiva.

### ***Criteri ermeneutici soggettivi ed oggettivi***

Negli articoli 1367 – 1371 cod. civ. il legislatore ha inserito una serie di criteri interpretativi, volti ad indirizzare il giudice nella sua attività ermeneutica, che, in virtù della funzione delle norme medesime, possono essere suddivisi in due macro categorie. Le regole contenute negli articoli dal 1362 al 1365 cod. civ., che mirano a risalire alla reale e comune volontà delle parti, sono dette per l'appunto di interpretazione soggettiva. Allorquando la volontà delle parti non sia accertabile o non risulti univoca, l'interprete può avvalersi dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1365 – 1371 detti, appunto, di interpretazione oggettiva: essi infatti più che alla comprensione del senso comune attribuito dalle parti, tendono ad integrare la volontà dei contraenti conferendo un significato al contratto, anche in virtù del

---

<sup>11</sup> Su quest'ultimo profilo la motivazione di una recente pronuncia della Suprema Corte appare indubbiamente esplicativa: "...è orientamento giurisprudenziale costante che, in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata, ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale, di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. Nell'ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente tale violazione, egli ha l'onere di indicare in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all'uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante". Cass. 18.11.2005, n. 24461, in *Contratti*, 2006, 867; sul punto *ex multis* si veda inoltre: Cass. 22.12.2005 n. 28479; in *Foro It., Rep.*, 2005, voce *Contratto in genere*, n. 482.

<sup>12</sup> Per una trattazione in tema di interpretazione del contratto e ricorso per Cassazione si veda D'ALESSANDRO, *Violazione delle norme di interpretazione del contratto e ricorso per Cassazione*, in IRTI (a cura di) *L'interpretazione del contratto*, cit.

principio di conservazione del medesimo. Per quanto concerne invece l'art. 1366 cod. civ. – “Interpretazione di buona fede” - è controverso a quale delle due categorie possa essere ricondotto. Secondo l'opinione oggi prevalente, come meglio si vedrà più avanti, sarebbe riconducibile alle regola di interpretazione oggettiva.

### *Interpretazione soggettiva*

La ricerca del significato del contratto inizia, come anticipato, con l'applicazione dei criteri soggettivi contenuti negli artt. 1362 ss. cod. civ.<sup>13</sup>, i quali, a loro volta trovano una graduale applicazione secondo un criterio gerarchico.

Certamente in via preliminare il giudice deve procedere all'interpretazione letterale a norma dell'art. 1362 comma I cod. civ. Secondo la dottrina maggioritaria, tuttavia, se è vero che l'interpretazione del dato testuale apre il procedimento ermeneutico, è in ogni caso necessario appurare la concreta intenzione comune delle parti. Considerando prevalente la parte volitiva dell'accordo, l'orientamento dottrinale dominante tende ad attribuire maggiore rilevanza al contesto rispetto al testo del contratto, consentendo all'interprete di non tornare alla lettera e allargare la fattispecie contrattuale fino a far prevalere sul testo il contegno delle parti<sup>14</sup>. Si sostiene che per individuare la comune volontà delle parti il legislatore ha individuato più criteri tra i quali quello indicato nel secondo comma dell'art. 1362 cod. civ., secondo cui chi effettua l'operazione ermeneutica, deve indagare il comportamento complessivo delle parti, sia precedente, che posteriore alla conclusione del contratto. In tal senso può venire in considerazione, per esempio, la corrispondenza intercorsa fra le parti durante le trattative, ovvero il contratto preliminare, mentre, per quel che concerne il comportamento posteriore, può assumere rilievo, per esempio, la condotta delle parti posta in essere in attuazione del contratto.

---

<sup>13</sup> Art. 1362 cod. civ.: “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.

Art. 1363 cod. civ.: “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”

Art. 1364 cod. civ.: “Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare”.

Art. 1365 cod. civ.: “Quando nel contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto”.

<sup>14</sup> SCOGNAMIGLIO, *L'interpretazione*, in AA. VV., *I contratti in generale nel Tratt. Rescigno dei contratti*, a cura di GABRIELLI, Torino, 1999 922, 943 – 944, 975.

La giurisprudenza di legittimità, in vero, non giunge ad una conclusione unitaria ed è attualmente assestata su due diverse posizioni: il primo orientamento<sup>15</sup>, dominante, che si rifà all'antico brocardo *in claris non fit interpretatio*, ritiene primariamente applicabile il canone secondo il quale il senso letterale delle parole è criterio fondamentale e prioritario, pervenendo al risultato secondo cui ove le espressioni usate nel contratto siano di chiara ed inequivoca significazione, la ricerca della comune volontà è esclusa. L'interpretazione letterale va condotta, in ogni caso, coordinando le varie clausole ed individuando il senso che emerge dal complesso dell'atto (art. 1363 cod. civ.). Gli strumenti interpretativi, consistenti nell'analisi del tenore letterale della singola clausola e dell'interpretazione delle clausole l'una per mezzo delle altre, non sono "autosufficienti o indipendenti, ma legati da un vincolo di unitarietà, poiché la loro cronologia nell'iter interpretativo viene assorbita da una contestualità logica, in un procedimento in cui ogni parola è nel contempo oggetto e strumento di interpretazione"<sup>16</sup>. Solo un'analisi che non ometta di riguardare le clausole le une in relazione alle altre potrà condurre ad un risultato soddisfacente<sup>17</sup>. Secondo questo primo orientamento, dunque, l'interpretazione letterale condotta in questi termini è di per sé sufficiente, cosicché il ricorso agli altri canoni ermeneutici è necessario se e solo se residuino margini di incertezza. In tal caso l'interprete dovrà fare riferimento allo strumento previsto dall'art. 1362 cod. civ. comma 2. Si tratta di un parametro a cui va fatto ricorso solo qualora gli strumenti di interpretazione letterale si rivelino insufficienti a determinare la comune intenzione dei contraenti. L'orientamento giurisprudenziale tuttora prevalente, in sostanza, muove dall'applicazione del principio di sussidiarietà anche nei rapporti tra il I e II comma del citato art. 1362 cod. civ. In tal senso, la Corte di legittimità ha più volte avuto modo di affermare che "il giudice di merito che ritenga di avere ricostruito l'esatta volontà delle parti sulla base del dato testuale del contratto, sia pure esaminato nella sua interezza, non deve accedere a successivi ed ausiliari parametri di interpretazione (sottinteso: quelli dell'art. 1362 comma 2),

---

<sup>15</sup> Cass. 28.06.1986 n. 4309, in *Arch. Giur.*, 1986, 1087; Cass. 19.12.1986 n. 7496, in *Foro It.*, Rep., 1986, voce *Contratto in genere*, n. 56.

<sup>16</sup> Cass. 27.06.1998, n. 6389, in *Foro it.*, Rep., 1998, voce *Contratto in genere*, n. 392. Per un commento sulla sentenza in esame si veda anche PASCUZZI (a cura di), *Pacta sunt servanda*, Bologna, 2006.

<sup>17</sup> Per queste ragioni Autorevole dottrina osserva " [n]el disegno dell'art. 1362 c c, la comune intenzione, accertata mediante valutazione del comportamento complessivo delle parti, è messa a confronto con il senso letterale delle parole. [...] Il testo verbale appunto perchè composto di *verba*, rinvia al codice di una comunità parlante: esso ci fornisce il senso letterale, un senso, - come sopra abbiamo notato - astratto e generale che prescinde dall'uso individuale. Le intenzioni sono invece singolari e concrete, di certe parti in una data situazione di interessi. Il confronto è, dunque, tra la particolarità di scopi perseguiti e l'astratta letteralità del senso [...] Intenzione e comune senso letterale delle parole non debbono immaginarsi in ordine cronologico, quasi un prima e un dopo, ma in reciproca circolarità" IRTI, *Testo e contesto*, Padova, 1996, 41.

atteso il principio di gradualismo che vi è tra gli stessi”<sup>18</sup>. Sulla scorta di tali argomentazioni, la giurisprudenza della Corte Suprema ha ritenuto che, qualora a seguito di una compiuta analisi del tenore letterale del negozio, non residui alcuna ragione di divergenza tra il testo e l’intento effettivo delle parti, l’operazione ermeneutica può dirsi perfezionata a prescindere dall’applicazione del criterio sussidiario di cui al II comma dell’art. 1362 cod. civ.<sup>19</sup>.

Detto orientamento appare criticabile ad altra parte della giurisprudenza minoritaria in quanto incoerente con la lettera dell’art. 1362 cod. civ., che esorta a non limitarsi al senso delle parole<sup>20</sup>. Si sostiene, infatti, che il giudice mai possa prescindere dalla ricerca della comune intenzione delle parti: certamente il senso letterale delle parole adoperate dai contraenti - individuato in relazione alle singole clausole considerate in correlazione tra loro - si pone come il primo degli strumenti di interpretazione; esso costituisce, tuttavia, solo un punto di partenza. In tale ottica assume una valenza complementare alla lettera del contratto, oltre all’interpretazione logico- sistematica (ex art. 1363 cod. civ.), anche la valutazione del comportamento complessivo tenuto dai contraenti, sia in fase di formazione del regolamento negoziale, sia in sede di esecuzione dello stesso<sup>21</sup>.

Il rapporto tra orientamento dominante ed indirizzo minoritario nell’ambito della giurisprudenza formatasi sul tema che ci occupa appare completamente rovesciato per quel che riguarda la dottrina, che, come anticipato, si mostra pressoché compatta nel disconoscere l’operatività nell’ordinamento italiano del menzionato brocardo “*in claris non fit interpretatio*”<sup>22</sup>.

Nei successivi articoli del Codice Civile seguono in via sussidiaria gli altri canoni di interpretazione soggettiva che guidano l’interprete nell’attività ermeneutica, secondo il principio del gradualismo, ponendo ulteriori limiti volti a consentire una lettura del contratto

---

<sup>18</sup> Cass. 24.04.1998, n. 4221, in *Foro it.*, Rep., 1998, voce *Contratto in genere*, n. 395, Commentata anche in PASCUZZI (a cura di), *Pacta sunt servanda*, Bologna, 2006.

<sup>19</sup> Il timore che i giudici di legittimità intendono fugare è evidentemente quello di proteggere il regolamento contrattuale da soggettive manipolazioni del testo predisposto dalle parti, quando le espressioni adoperate si rivelino già sufficientemente precise e dunque idonee a ricostruire il concreto significato che ad esse i contribuenti hanno voluto attribuire. Tale preoccupazione dell’interprete ha determinato la diffidenza che si può a tutt’oggi riscontrare in ordine all’applicazione di strumenti ermeneutici extratestuali; all’interprete è dunque imposto di fornire una rigorosa dimostrazione del contrasto ritenuto esistente tra l’effettiva intenzione manifestata dalle parti ed il significato proprio delle espressioni utilizzate.

<sup>20</sup> ALPA, *Orientamento e tecniche della giurisprudenza*, in ALPA (a cura di), *L’interpretazione del contratto* Milano, 1983, 211; ID. *Unità del negozio e principi di ermeneutica contrattuale*, in *Giurisprudenza italiana*. 1973, I, 1510.

<sup>21</sup> In tal senso, per esempio, Cass. 25.10.2006 n. 22899, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, cit.

<sup>22</sup> Riassuntivamente, sulle posizioni di giurisprudenza e dottrina si veda FONSI, *L’interpretazione del contratto in giurisprudenza e in dottrina*, in *Vita notarile*, 1993, 1624.

che sia quanto più possibile rispondente alla volontà delle parti. L'art. 1364 cod. civ. prevede, in particolare, che le espressioni usate, per quanto generali, non possano che comprendere oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare. Nell'art. 1365 cod. civ., infine, il legislatore stabilisce che laddove il contratto contenesse il caso espresso in forma esemplificativa, questo in alcun modo potrebbe far presumere l'esclusione di casi non espressi<sup>23</sup>.

### *Interpretazione oggettiva*

“Non c'è articolo, fra il 1367 e il 1371 che non rechi il segno di un problema insoluto [...]. Il dubbio figura negli artt. 1367, 1369, 1370; l'ambiguità, nell'art. 1368; l'oscurità, infine, nell'art. 1371. Dubbio e ambiguità [...] sollevano il problema della scelta. Poiché uno e soltanto uno può essere il significato del contratto e di singole clausole, è necessario scegliere [...] Il legislatore non lascia l'interprete nella solitudine del dubbio. Gli artt. 1367-1370 prescrivono i metodi della decisione e se essi riescono infruttuosi, allora entrano in gioco come estrema risorsa le regole finali”<sup>24</sup>.

Le norme dall'art. 1367 all'art. 1371 cod. civ. sono dirette non già a ricostruire la volontà in concreto del dichiarante ma a determinare il valore, l'entità della dichiarazione obiettivamente ambigua, attraverso criteri obiettivi e medi<sup>25</sup>. Il loro utilizzo non mira infatti alla comprensione del comune senso delle parti, essi puntano a fornire un estremo strumento integrativo della volontà dei contraenti. Tali norme, in altre parole, hanno lo scopo di dare un significato al contratto, o alla clausola, indipendentemente da quanto voluto dalle parti. Questo secondo gruppo di canoni interpretativi è utilizzabile solamente nelle ipotesi in cui, nonostante il ricorso agli strumenti interpretativi individuati nel primo gruppo, non sia stato possibile stabilire quale fosse la comune intenzione delle parti. L'art. 1367 recita che “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”. È questo il noto “principio di conservazione” che permea l'ordinamento orientando l'interprete nel caso in cui con il ricorso alle norme sull'interpretazione soggettiva non sia stato possibile stabilire il

---

<sup>23</sup> Per ulteriori approfondimenti circa il criterio ermeneutico di cui all'art. 1365 c.c. si veda per esempio SENIGAGLIA, *Interpretazione complessiva del contratto e clausola di ragionevolezza*, in *Giurisprudenza Italiana*, 2003, 279.

<sup>24</sup> IRTI, *Principi e problemi di interpretazione contrattuale*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile.*, 1999, 1153.

<sup>25</sup> Si veda GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti*, Padova, 1938, 906.

significato che le parti avevano comunemente inteso. L'art. 1367 impone all'interprete che si trovi di fronte ad un atto che ammette potenzialmente due interpretazioni in astratto tutte egualmente possibili, ma di cui una – se adottata in concreto - determinerebbe l'inefficacia dell'atto, di optare per la soluzione interpretativa che fa salvi gli effetti dell'atto stesso. La norma recepisce, pertanto, una regola razionale in base alla quale deve normalmente ritenersi che gli autori dell'atto abbiano voluto perseguire degli scopi pratici, piuttosto che limitarsi a dar vita in maniera consapevole ad un contratto improduttivo di qualsivoglia risultato.

L'art. 1368 cod. civ. dispone poi che in presenza di clausole ambigue esse vadano interpretate secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso. Nei contratti in cui una delle parti è imprenditore, in particolare, le clausole ambigue si interpretano secondo gli usi del luogo in cui è la sede dell'impresa. Le pratiche generali alle quali rinvia questa regola legale di interpretazione sono costituite dalle pratiche degli affari e cioè dai cosiddetti usi negoziali. Gli usi negoziali ex art. 1368 cod. civ. scaturiscono da un'applicazione costante e generalizzata in un dato luogo, anche se relativamente ad un particolare settore di affari o ad un determinato tipo contrattuale. Questi usi assolvono ad una funzione interpretativa come criterio di chiarificazione delle clausole oscure ed ambigue. Benché la norma faccia riferimento alla pratica generale, possono rilevare anche gli usi interpretativi che, naturalmente, si distinguono dalle clausole d'uso di cui all'art. 1340 cod. civ., così come si distinguono dagli usi normativi di cui all'art. 1374 cod. civ. Il secondo comma dell'art. 1368 cod. civ. precisando che, nell'ipotesi in cui una delle parti sia un imprenditore trova applicazione il criterio interpretativo rappresentato dalle pratiche generali tipiche del luogo in cui ha sede l'impresa contraente, introduce una eccezione alla regola generale prevista dal comma precedente. Si tratta di una questione pratica ed applicativa legata non ad un particolare tipo contrattuale, bensì alla qualificazione soggettiva di uno dei protagonisti della fattispecie contrattuale posta in essere.

Proseguendo poi nella carrellata delle norme di interpretazione oggettiva, l'art. 1369 cod. civ. statuisce che “le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto”. Ben più richiamato nella pratica in ogni caso è l'art. 1370 cod. civ. che dispone che “le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli e formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano nel dubbio a favore dell'altro”. Si tratta di un'innovazione rispetto al codice civile del 1865 introdotta nel codice civile del 1942 che, nell'ambito della disciplina di

matrice europea relativa ai contratti col consumatore, ha trovato anche recentemente ulteriore conferma e specificazione. La norma risponde al principio dell'obbligo di chiarezza e realizza un'ulteriore protezione della parte aderente rispetto a quella predisponente. Si introduce infatti un onere specifico a carico di quest'ultima, volto ad evitare ambiguità testuali nella redazione del contratto, pena un'interpretazione sfavorevole nei suoi confronti. Tale disposizione tuttavia, ha un ambito di applicazione relativamente limitato in quanto può e deve applicarsi esclusivamente nell'ipotesi in cui la predisposizione concerna clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli e formulari.

L'art. 1371 cod. civ. pone infine una regola di chiusura in base alla quale, se nonostante l'applicazione dei precedenti articoli il contratto rimane oscuro, esso deve essere interpretato nel senso meno oneroso per l'obbligato se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo temperamento degli interessi delle parti al momento della conclusione del contratto, se è a titolo oneroso.

### ***L'interpretazione secondo buona fede***

Caratteristica comune a tutte le norme sull'interpretazione è certamente il destinatario delle medesime, che si identifica non già nelle parti contraenti ma nell'interprete, ossia il giudice chiamato ad esprimersi nel caso concreto. Il richiamo alla buona fede è ricorrente nel codice civile italiano come prescrizione normalmente rivolta alle parti. L'art 1366 cod. civ., tuttavia, si rivolge all'interprete imponendo un'interpretazione del contratto secondo buona fede. La norma, che si colloca a metà tra le regole di interpretazione soggettiva ed oggettiva, recita testualmente: "Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede". Ad ulteriore chiarimento nella Relazione al Codice<sup>26</sup>, si sottolinea che in caso di conflitto interpretativo, al fine di dare "la prevalenza alla certezza dell'affidamento e all'esigenza di stabilità dei rapporti giuridici [...], alle proposte e alle dichiarazioni di ciascuna parte, si dovrà attribuire non già il significato soggettivo in cui esse vennero di fatto intese dalla medesima o dalla controparte secondo una sua accidentale impressione, ma il significato oggettivo in cui la parte accettante poteva e doveva ragionevolmente intenderle secondo la regola della buona fede: significato questo, che è il solo normalmente riconoscibile e al quale pertanto l'accettante deve poter fare

---

<sup>26</sup> Relazione al Codice Civile nn. 622, 623, 624.

riferimento. Solo così il legittimo affidamento fondato sul comune significato delle dichiarazioni trova nell'interpretazione una tutela efficace”.

Nonostante la apparente chiarezza, la regola dettata dall'art. 1366 cod. civ. è stata ed è oggetto di diverse e talvolta divergenti interpretazioni dottrinali: vi è l'opinione di chi la colloca tra le disposizioni relative all'interpretazione oggettiva<sup>27</sup>; quella di chi, invece, ne rivaluta la matrice soggettiva e quella<sup>28</sup>, ancora, di chi vi ravvisa un criterio di controllo<sup>29</sup>, o ne evidenzia una funzione correttiva<sup>30</sup>.

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione sul punto si mostra invece univoca: essa è assestata su un orientamento consolidato sia in ordine alla lettura dell'articolo in esame che, più in generale, relativamente al procedimento interpretativo nel suo insieme. Il criterio di buona fede di cui all'art. 1366 cod. civ., collocato tra gli strumenti sussidiari di interpretazione oggettiva, corrisponde a “regola oggettiva di lealtà e correttezza alla cui stregua si deve ricostruire la volontà delle parti”, esso integra, ovvero limita, la portata del contratto solo quando il comune volere non emerge in modo chiaro, certo ed assoluto attraverso l'applicazione degli strumenti ermeneutici principali, poiché altrimenti si finirebbe per attribuire alle parti un *quid pluris* cui costoro ben potrebbero aver espressamente e concordemente rinunciato nella loro pattuizione. La buona fede oggettiva fungerà, quindi, non da regola di condotta ma da criterio di valutazione<sup>31</sup>, al quale il giudice di merito dovrà ricorrere, secondariamente, rispettando la gerarchia delle norme di interpretazione. In sostanza la buona fede è qui intesa come un canone ermeneutico fondato sulla c.d. presunzione di buona fede: si presuppone cioè che le parti si siano comportate secondo buona fede sia nella stipula del contratto sia nella sua esecuzione. Se questa presunzione corrisponde al vero, allora l'attività del giudice, ossia l'interpretazione secondo buona fede, condurrà all'individuazione della reale volontà delle parti. Secondo la giurisprudenza, dunque, questa è l'effettiva portata della buona fede ex art. 1366 cod. civ.. Altre teorie, quali quella della

---

<sup>27</sup> CARRESI, *Il contratto*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da CICU e MESSINEO Milano, 1987, VIII, 538; GRASSETTI, *L'interpretazione del negozio giuridico*, cit. 199; COSTANZA, *Profili dell'interpretazione del contratto secondo buona fede*, Milano, 1989, 32.

<sup>28</sup> BIANCA, *Diritto civile*, III. *Il contratto*, Milano, 1998, 392; TURCO, *Note in tema di ermeneutica contrattuale e principio di buona fede ex art. 1366 cod. civ.*, in *Riv. critica dir. privato*, 1991, 305; SCOGNAMIGLIO, *Contratti in generale*, in *Trattato di diritto civile* diretto da GROSSO e SANTORO PASSARELLI, Milano, 1966, XI, 179.

<sup>29</sup> BESSONE op. cit., 197 e 325; ALPA, *Unità del negozio e principi di ermeneutica contrattuale*, in *Giurisprudenza Italiana.*, 1973, I, 1, 1516.

<sup>30</sup> BIGLIAZZI GERI, *Note in tema di interpretazione secondo buona fede*, Pisa, 1970, 71; ID., *L'interpretazione del contratto*, in *Il codice civile – Commentario*, diretto da Schlesinger, Milano, 1991, 197; ID., *Buona fede nel diritto civile*, in *Digesto Civile*, II, Torino, 1988, 154.

<sup>31</sup> Cass. 14.06.1991, n. 6752, in *Foro it.*, Rep., 1991, voce *Contratto in genere*, n. 28.

funzione correttiva o della funzione integrativa non sarebbero accettabili, poiché, se è vero che l'ordinamento è in grado di correggere o addirittura integrare le previsioni contrattuali, è altrettanto vero che questa attività si svolge sul piano degli effetti contrattuali e non su quello della volontà dei contraenti.

Nel confermare costantemente tale interpretazione la giurisprudenza sottolinea ancora una volta che se da un lato la funzione propria dell'interprete sia esclusivamente quella di riscoprire la volontà comune delle parti, nascosta sotto le spoglie di una manifestazione imperfetta; dall'altro, il giudice può sempre riportare l'autonomia contrattuale entro i confini della buona fede, che valgono anche in tema di interpretazione.